



## **Deliberazione del 26 luglio 2018 - Attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018 [9025338]**

[VEDI ANCHE Newsletter del 31 luglio 2018](#)

[doc. web n. 9025338]

**Deliberazione del 26 luglio 2018 - Attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018**

Registro dei provvedimenti  
n. 437 del 26 luglio 2018

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito "Regolamento");

VISTI gli articoli 157 e 158 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito "Codice") e l'art. 58 del Regolamento concernente, in particolare, i poteri di indagine;

VISTI gli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), 6, 7 e 8 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (doc. web n. [1098801](#));

VISTI il regolamento del Garante n. 1/2007 - concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante (doc. web n. [1477480](#)) e n. 2/2007 del 14 dicembre 2007- concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante (doc. web n. [1477624](#));

VISTO il protocollo di intesa con la Guardia di finanza del 10 marzo 2016;

VISTA la deliberazione del Garante n. 49 del 1° febbraio 2018;

RITENUTA l'opportunità, anche al fine di stabilire le priorità in relazione alle risorse disponibili, di individuare principi e criteri che devono informare, con cadenza periodica, l'attività ispettiva di iniziativa, intendendo per tale l'accertamento in loco curato dal personale dell'Ufficio o delegato alla Guardia di finanza nei luoghi dove si effettuano i trattamenti di dati, o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, nei confronti di soggetti non necessariamente individuati sulla base di reclami o segnalazioni;

RITENUTA l'opportunità di orientare, secondo criteri di gradualità, l'attività ispettiva da realizzare nel periodo luglio-dicembre 2018 sui trattamenti maggiormente rilevanti per dimensioni e concentrazione di dati, nonché per la loro rischiosità;

RITENUTA, altresì, l'opportunità di dare pubblicità alle scelte operate;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, la relazione del dirigente del Dipartimento attività ispettive del 13 luglio 2018 n. 8572/Dais;

TENUTO CONTO dei procedimenti ispettivi e sanzionatori in corso al momento dell'adozione della presente deliberazione nonché di quelli avviati sulla base della precedente programmazione e non ancora conclusi;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

### **DELIBERA**

1. limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018, l'attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata:

a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell'ambito di:

trattamenti di dati effettuati da società/enti che gestiscono banche dati di rilevanti dimensioni;

trattamenti di dati personali effettuati presso istituti di credito relativamente alla legittimità della consultazione e del successivo utilizzo di dati da parte di soggetti aventi diritto, anche in riferimento al tracciamento degli accessi e a correlate misure di protezione;

trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di telemarketing;

b) a controlli nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee sui presupposti di liceità del trattamento e alle condizioni per il consenso qualora il trattamento sia basato su tale presupposto, sul rispetto dell'obbligo di informativa nonché sulla durata della conservazione dei dati. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sugli interessati;

2. l'attività ispettiva programmata con deliberazione in data odierna riguarderà, relativamente ai punti a), e b) di cui al punto 1), n. 30 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di finanza.

Resta fermo che l'Ufficio potrà avviare ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo d'ufficio ovvero in relazione a segnalazioni o reclami proposti.

L'Ufficio informerà il Collegio sull'individuazione dei soggetti di cui ai punti a), b) e c) e riferirà, alla fine del semestre sull'andamento delle attività ispettive e delle attività istruttorie a carattere ispettivo, a qualunque titolo compiute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lettera e) del Regolamento n. 1/2000 (come modificato dalla deliberazione n. 374 del 25 giugno 2015).

*Roma, 26 luglio 2018*

IL PRESIDENTE  
Soro

IL RELATORE  
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE  
Busia